

RISOLUZIONE SULLA SITUAZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

1. Considerando che nel 1994 i paesi aderenti all'OSCE hanno adottato il Codice di condotta sugli aspetti della sicurezza politica, dal quale hanno tratto spunto l'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) e il Centro per il controllo democratico delle forze armate di Ginevra (DCAF) per la realizzazione del **Questionario per i diritti umani del personale delle forze armate negli Stati aderenti all'OSCE**;
2. Ricordando che lo scopo che perseguiva l'ODIHR – DCAF era di raccogliere informazioni sulle politiche dei paesi membri dell'OSCE in tema di diritti umani e libertà fondamentali del personale delle forze armate;
3. Constatando che in esito a tale iniziativa risposte esaurienti sono state ricevute da 35 paesi membri dell'Osce, mentre altri paesi membri dell'Osce, tra i quali Liechtenstein (senza forze armate regolari), Tagikistan, e la Santa Sede (senza forze armate regolari) hanno inviato una nota verbale;
4. Constatando che i seguenti paesi membri dell'Osce non hanno risposto al questionario: Albania, Andorra (senza forze armate regolari), Armenia, Cipro, Grecia, Ungheria, Islanda (senza regolare forze armate), Italia, Kazakistan, Kirghizistan, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldavia, Monaco (guardia di palazzo con funzione cerimoniale), Paesi Bassi, Romania, San Marino (senza forze armate regolari), Turkmenistan e Uzbekistan;
5. Ricordando la collaborazione degli stati membri dell'Osce che hanno risposto e acconsentito alla redazione del Manuale per i diritti umani e delle libertà fondamentali del personale delle forze armate, **il cui scopo non è finalizzato a stabilire nuove norme, ma a contribuire all'effettiva attuazione delle norme esistenti, presentando una serie di modelli e metodologie adottati in ambito OSCE, a dimostrazione di come strutture militari possano rispettare con successo i diritti umani e le libertà fondamentali**;
6. Considerando che tale manuale è alla base della recente Raccomandazione CM / Rec (2010) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani dei membri delle forze armate e che la raccomandazione è stata adottata dal Comitato dei Ministri il 24 febbraio 2010 in occasione della Riunione 1077 dei Ministri sul tema del godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei membri delle forze armate nel contesto del loro lavoro e servizio;
7. Ricordando che tra questi diritti ci sono, quelli elencati: il diritto alla vita, a non essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani o degradanti, a non essere utilizzati per il lavoro forzato o obbligatorio, il diritto a un processo equo, alla privacy, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di espressione, alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni, alla tutela della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla tutela dei minori di 18 anni arruolati e ad avere un organismo indipendente presso il quale possano presentare una denuncia per il rispetto dei loro diritti umani;
8. Ritenendo che gli stati membri dell'Osce che non solo non hanno considerato utile fornire il proprio contributo rispondendo al questionario, abbiano deciso di non dare ampia divulgazione al manuale traducendolo e rendendolo facilmente fruibile dal proprio personale militare, dimostrino in tal modo, quantomeno, una scarsa sensibilità verso queste problematiche;
9. Considerando che tra questi paesi suddetti ci sono, anche paesi membri dell'UE e che ciò sia un segnale particolarmente grave, poiché si tratta di paesi impegnati in vari scenari internazionali di peacekeeping, al cui personale militare ivi impiegato si chiede di svolgere un ruolo attivo nell'indurre nelle popolazioni locali il rispetto di principi fondanti quali i diritti umani e le libertà fondamentali, oltre che della democrazia;
10. **Considerando che in alcuni paesi membri dell'Osce, non è rispettato il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione con dei militari, argomentando tale diniego col fatto che l'azione di tutela collettiva esercitata da una o più associazioni pregiudicherebbe la disciplina militare e, di conseguenza, l'efficacia operativa della sicurezza nazionale**;
11. Considerando che le uniche accortezze necessarie a evitare quanto temuto da questi paesi, è che l'adesione agli organismi di rappresentanza sia limitata ai membri delle forze armate e non sia legata alle altre organizzazioni sindacali civili, in modo da evitare qualsiasi influenza esterna ed, inoltre, che non siano ammessi scioperi o altre forme di azione sindacale che potrebbe potenzialmente interrompere l'efficacia operativa o minacciare la sicurezza nazionale.

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

12. Chiede ai governi degli Stati partecipanti, con particolare riferimento per quelli che non hanno ritenuto opportuno rispondere al questionario, di impegnarsi per la divulgazione capillare della conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali tra i membri delle forze armate, gli addetti del settore, le organizzazioni e i componenti delle istituzioni politiche, anche riguardo a come siano riconosciute al di fuori dei rispettivi confini nazionali. Nello specifico, **ciò può avvenire attraverso la traduzione e la divulgazione del Manuale per i diritti umani e delle libertà fondamentali del personale delle forze armate**;
13. Chiama gli Stati partecipanti, con particolare riferimento a quelli che non hanno ritenuto opportuno rispondere al questionario, ad impegnarsi nell'intervenire nell'ordinamento nazionale al fine di garantire un più ampio spettro di tutele e garanzie al personale delle forze armate, in un'ottica d'implementazione degli standard necessari al conseguimento di un vero esercito europeo e transnazionale, i cui componenti possano riconoscersi in un'univocità di regole e diritti.